



## Il procedimento semplificato di cognizione

Napoli - Castel Capuano

Da lunedì 27 ottobre 2025 a mercoledì 29 ottobre 2025

### Presentazione

L'art. 3, comma 21, del d.lgs. n. 149 del 2022 ha inserito al Titolo I del Libro II del c.p.c. il capo III-quater, rubricato "Del procedimento semplificato di cognizione" e contenente gli articoli da 281-decies a 281-terdecies.

Si tratta di un rito solo apparentemente sovrapponibile a quello sommario di cognizione disciplinato dagli abrogati artt. 702-bis e seguenti c.p.c., essendo le differenze, al contrario, marcate e nette, a partire dalla collocazione sistematica (oggi estranea ai procedimenti speciali a cognizione sommaria) e dall'ambito di applicazione (attualmente esteso anche alle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale e del giudice di pace, ufficio per il quale era, invece, escluso il ricorso al procedimento sommario, v. Cass. n. 27591/2019).

Peraltro, mentre nelle intenzioni del legislatore il semplificato avrebbe dovuto diventare il rito "principale" per le cause di competenza del tribunale (con il conseguente abbandono di quello ordinario), la realtà pratica ha disvelato, al contrario, una certa e diffusa "diffidenza" nel ricorso ad esso: ciò, per effetto, da un lato, della difficoltà di individuare ex ante le controversie che presentino i requisiti di cui all'art. 281-decies, comma 1, c.p.c. e, dall'altro lato, soprattutto a causa della formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., il quale subordina l'eventuale appendice scritta di trattazione al riconoscimento, da parte del giudice, di un "giustificato motivo", i cui contorni restano tuttavia ancora sostanzialmente indefiniti.

Sotto il primo profilo, per altro verso, la stessa "obbligatorietà" del rito in commento "quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa" sembra confliggere con la previsione contenuta nell'art. 281-duodecies, comma 1, ult. periodo, c.p.c., che, senza distinguere tra semplificato obbligatorio e facoltativo, consente al giudice di mutare il rito in ordinario "valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria". A quanto precede si aggiunga l'ulteriore connessa questione, concernente il rispetto dei termini decadenziali per il caso di controversia soggetta a semplificato "obbligatorio", eppure introdotta con rito ordinario. Non minori appaiono, poi, le difficoltà interpretative relativamente all'individuazione del momento in cui adottare il provvedimento di mutamento rito in senso inverso, da ordinario a semplificato: a fronte di una chiara opzione legislativa per la collocazione di tale momento nel corso dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., infatti, sempre maggiori sono le spinte della giurisprudenza e dei primi commentatori ad anticipare tale momento a quello di adozione del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

Avuto riguardo al secondo aspetto, invece, salvo riproporre la soluzione (già sostanzialmente adottata rispetto all'abrogato art. 320, comma 4, c.p.c.) della concessione, pressoché automatica ed a semplice richiesta, del termine ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., solo una perimetrazione condivisa del concetto di "giustificato motivo" appare in grado di fornire una ricostruzione che possa essere universalmente accolta del momento in cui effettivamente maturano le preclusioni per le parti e scongiurare, così, le resistenze degli operatori al ricorso al rito in questione.

Si pongono, inoltre e tra gli altri, seri problemi di diritto intertemporale: a proposito della individuazione del rito da applicare alle cause introdotte, successivamente al 1° marzo 2023, con l'abrogato procedimento sommario; di connessione con cause soggette a riti diversi da quello semplificato; di partecipazione al processo degli interventori e delle preclusioni gravanti sugli stessi; di ambito oggettivo di applicazione del rito in esame, rispetto a controversie soggette ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locative, ovvero alle opposizioni a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c.

Il tutto in attesa di vedere se e come il c.d. "correttivo" apporterà modifiche in grado di dare una soluzione alle prospettate questioni.

Il procedimento semplificato trova, inoltre, applicazione obbligatoria nei procedimenti di cui al d.lgs. n. 150/2011 ed assoggettati, anteriormente alla riforma Cartabia, al procedimento sommario di cognizione, come ivi disciplinato, nonché nel contenzioso di competenza del giudice di pace, pur presentandosi, in entrambi i casi, in una veste "adattata" e con un richiamo alla disciplina generale "in quanto compatibile": il corso rappresenterà anche il momento per approfondire le differenze e le peculiarità di tali riti "gemmati" da quello generale di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c.

---

### Caratteristiche del corso:

**Area:** CCivile

**Metodologia:** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

**Organizzazione:** Scuola superiore della Magistratura

**Durata:** quattro sessioni

**Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione:** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto)

**Composizione della platea:** Ottantacinque magistrati ordinari e trentacinque magistrati onorari

**Postergazione:** nessuna

**Sede e data:** Napoli, Castel Capuano, 27 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 29 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

**Cod.:**P25080

**Responsabile del corso:**Gian Andrea Chiesi, Ines Maria Luisa Marini, Mauro Paladini

**Esperto formatore:**Pier Paolo Lanni

#### **Lunedì 27 ottobre 2025**

**ore 15,00**     **Apertura dei lavori a cura del responsabile per il direttivo e dell'esperto formatore**

**ore 15,15**     **Il ruolo del procedimento semplificato nel sistema dei riti civili**

Prof. Claudio Consolo, presso l'Università La Sapienza di Roma

**ore 16,00**     **L'ambito di applicazione e le conseguenze dell'erronea scelta del rito**

*Relazione a due voci*

Dott. Mattia Caputo, Giudice presso il Tribunale di Salerno

Dott.ssa Nicoletta Aloj, Giudice presso il Tribunale di Torino

**ore 17,15**     **Dibattito e repliche**

**ore 18,00**     **Sospensione lavori**

#### **Martedì 28 ottobre 2025**

**ore 09,15**     **Le regole del procedimento dall'introduzione alla decisione**

Dott.ssa Giovanna Nozzetti, Giudice presso il Tribunale di Palermo

**ore 10,00**     **Focus sulle preclusioni e sulla definizione del thema decidendum e del thema probandum**

*Relazione a due voci*

Prof.ssa Ilaria Pagni, presso l'Università di Firenze

Dott.ssa ROBERTA TISCINI, presso l'Università La Sapienza di Roma

**ore 11,00**     **Pausa**

**ore 11,15**     **Dibattito e repliche**

**ore 11,45**     **Il procedimento semplificato dinanzi il giudice di pace**

Dott. Alessandro Caronia, Giudice presso il Tribunale di Castrovillari

**ore 12,30**     **Dibattito e repliche**

**ore 13,00**     **Sospensione lavori**

#### **Martedì 28 ottobre 2025**

**ore 14,15**     **Analisi casistica sulle questioni trattate nelle prime due sessioni a cura dell'esperto formatore**

**ore 17,00**     **Sospensione lavori**

#### **Mercoledì 29 ottobre 2025**

**ore 09,15**    ***I riti semplificati speciali***

Dott.ssa Giovanna Cice, Giudice del Tribunale di Foggia

**ore 09,45**    ***Dibattito e repliche***

**ore 10,00**    ***Il procedimento semplificato per la liquidazione del compenso dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili***

Dott. Francesco Cortesi, Consigliere della Corte di Cassazione

**ore 09,45**    ***Dibattito e repliche***

**ore 11,00**    ***Pausa***

**ore 11,15**    ***I procedimenti semplificati in materia di gratuito patrocinio e spese di giustizia***

Dott. Massimo Vaccari, Giudice presso il Tribunale di Verona

**ore 11,45**    ***Dibattito e repliche***

**ore 12,00**    ***Il procedimento semplificato in materia di responsabilità sanitaria***

Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, Giudice del Tribunale di Napoli

**ore 12,45**    ***Dibattito e repliche***

**ore 13,00**    ***Fine lavori***